

IL RETTORE

- TENUTO CONTO dell'art.1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano "Principi direttivi e finalità", che individua nella promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona le finalità primarie dell'Ateneo;
- VISTI il D.Lgs 27 luglio 1999 n.297 e il D.M. 8 agosto 2000 n.593 che disciplinano gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione ed alle iniziative delle Università finalizzate alla diffusione delle tecnologie;
- CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Milano intende favorire l'avvio di iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico per lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo di ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria e di sviluppare nuove occasioni di formazione;
- VISTI l'art.2 comma 1 lett. e) n. 1 del D.Lgs. 297/1999 e l'art. 11 comma 5 del D.M. 593/2000, che demandano alle Università l'adozione di regolamenti che disciplinino la partecipazione dei professori e ricercatori universitari alle società che siano costituite per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, nonché definiscano la tutela della proprietà intellettuale e le questioni relative a conflitti di interesse;
- TENUTO CONTO del Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica;
- TENUTO CONTO altresì dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165, in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti pubblici;
- RICORDATO che con decreto rettorale n. 212417 del 18.6.2002 è stato emanato il primo Regolamento per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi di Milano;
- CONSIDERATO che le esperienze in materia di sostegno alle iniziative d'impresa maturate nel quadro della normativa del 2002 hanno determinato l'esigenza di una revisione del regolamento in tre fondamentali direzioni:
- 1) precisare gli obiettivi d'Ateneo e migliorare gli strumenti e le procedure di gestione dei processi di creazione d'impresa;
 - 2) definire più efficaci regole per l'armonizzazione delle diverse materie coinvolte, in relazione ai rispettivi quadri normativi;

3) favorire il monitoraggio in funzione del conseguimento di obiettivi di valorizzazione della partecipazione/supporto universitario;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 24.2.2009 e del Senato Accademico in data 10.2.2009, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Milano;

DECRETA

E' emanato il nuovo Regolamento per la creazione di Spin off dell'Università degli Studi di Milano, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del presente decreto.

IL RETTORE
(Prof. Enrico Decleva)

Milano,

Registrato al n.

REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO

Art. 1 - Definizione di Spin-Off

1. Il presente Regolamento intende favorire la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione imprenditoriale di nuovi prodotti e/o servizi basati sulle conoscenze e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Milano (di seguito indicata come "Università").
2. Lo scopo, le attività e la gestione operativa delle società così costituite devono perseguire obiettivi di mercato, nel rispetto dei vincoli etici che sono alla base della vita universitaria.
3. Vengono definiti "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano" quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.
4. Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente Regolamento.
5. Vengono altresì definiti "Spin-off con il sostegno dell'Università degli Studi di Milano" quelle società per azioni o a responsabilità limitata che l'Università, pur non acquisendone una quota di partecipazione, autorizza con un'apposita deliberazione del proprio Consiglio d'Amministrazione (di seguito indicato come "Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo"), Tali società, costituite anche al fine dell'ammissione agli interventi di sostegno del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 27 luglio 1999 n.297, devono prevedere la presenza, in qualità di socio proponente, di uno o più professori e/o ricercatori dell'Università.
6. Alle società di cui al comma precedente si applica la disciplina di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 2 - Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off dell'Università degli Studi di Milano può essere proposta esclusivamente dall'Università, ovvero da uno o più dei suoi professori e/o ricercatori che vi assumano un ruolo attivo e che detengano, ancorché in forma cumulata, non meno del 33% del capitale sociale, e comunque non meno del 10%, individualmente.
2. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, il professore e/o ricercatore proponente si impegna a mantenere nel tempo la propria quota di partecipazione, nei limiti sopra indicati, per il periodo previsto all'art. 7, comma 4.
3. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero.
4. La partecipazione del personale strutturato dell'Università alle iniziative (quali bandi, programmi di sostegno o misure di finanziamento) finalizzate alla costituzione e all'avvio di società Spin-off richiede l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ovvero, nell'impossibilità o nell'estrema difficoltà di acquisire tale pronuncia, un parere favorevole della Commissione di cui all'art. 9, c.3.

Art. 3 - Partecipazione dell'Università

1. Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-off, l'Università intende favorire:
 - a) il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'Università;
 - b) la creazione di nuovi sbocchi professionali per giovani laureati;
 - c) la promozione del sistema di relazioni con il mondo esterno.
2. La partecipazione dell'Università negli Spin-off, che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non può superare di norma il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo non disponga diversamente, ricorrendo particolari motivi di convenienza o di opportunità.
3. Tale partecipazione non può essere ridotta se non con il consenso dell'Università; deve assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off; deve assicurare la compatibilità delle attività dello Spin-off con quelle di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo svolga con enti pubblici o privati. A tal fine gli atti istitutivi del costituendo Spin-off devono contenere adeguate clausole che perseguano gli obiettivi indicati di seguito:

- a) la non diluizione della quota di partecipazione dell'Università fino a una determinata soglia – preventivamente concordata tra i soci – di incremento di capitale ovvero, in alternativa, la previsione del necessario assenso dell'Ateneo per le deliberazioni assembleari aventi a oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università, a tutela del contributo di conoscenze e competenze che l'Università conferisce alla società;
- b) la postergazione dell'Università nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;
- c) la presenza nel Consiglio di Amministrazione e (ove previsto) del Collegio sindacale dello Spin-off di un componente designato dall'Università;
- d) la prevenzione di profili di concorrenzialità rispetto alle attività di ricerca, consulenza e formazione, anche per conto terzi, svolte dall'Ateneo, nonché la risoluzione di conflitti di interesse del professore e/o ricercatore direttamente coinvolto nella società;
- e) i criteri e le modalità di uscita dell'Università dalla compagine sociale, con particolare riferimento a:
 - l'adeguata valorizzazione del contributo di conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off;
 - la tutela della capacità inventiva e del know-how sviluppati presso l'Università, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione;
 - l'adeguamento dello status e delle prerogative del professore/ricercatore che partecipa allo Spin-off a fronte del ritiro dell'Università dalla compagine sociale;
 - le modalità di realizzazione degli impegni di trasferimento tecnologico;
 - l'esercizio di un'opzione di vendita delle azioni o quote dell'Università, esercitabile dalla stessa nei confronti degli altri soci o dello Spin-off ovvero, in alternativa, l'assegnazione all'Università di un diritto di recesso dalla società.

Art. 4 - Rapporti tra Università e Spin-off

1. I rapporti tra l'Università e lo Spin-off sono regolati da una o più convenzioni che disciplinerà/anno l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico. Salvo diversa e motivata indicazione, tale/i convenzione/i, da sottoscrivere entro tre mesi dalla costituzione della società, dovrà/anno garantire il rispetto delle discipline e delle procedure amministrative dell'Ateneo con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli successivi.
2. L'Università favorisce i rapporti di collaborazione tra le Strutture di ricerca dell'Ateneo e gli Spin-off per la partecipazione a programmi di finanziamento della ricerca nazionali e internazionali.
3. È consentito che lo Spin-off proponga ai competenti Organi d'Ateneo commesse di attività di ricerca, formazione e consulenza ai sensi e secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica. In caso di accoglimento della proposta, il socio dello Spin-off dipendente dell'Università non accede alle ripartizioni operate dalla Struttura di ricerca dell'Ateneo interessata dallo svolgimento delle attività.
4. Non è consentito alle Strutture di ricerca dell'Ateneo acquistare beni a titolo oneroso dallo Spin-off ovvero commissionare al medesimo attività o servizi, ancorché in via occasionale, senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Permanenza all'interno delle strutture dell'Università

1. Con "permanenza all'interno delle strutture dell'Università" si indica la situazione che si determina nella fase di avviamento dello Spin-off e che consiste nel poter fruire di particolari condizioni per quanto riguarda l'utilizzo di spazi universitari e l'uso di impianti, strutture o attrezzature universitarie.
2. L'eventuale richiesta di permanenza dello Spin-off all'interno delle strutture dell'Università è sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, contestualmente alle autorizzazioni di cui all'art. 10. Essa non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società, prorogabili una sola volta, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, di un ulteriore periodo massimo di 1 anno, ricorrendo particolari ragioni di convenienza od opportunità.
3. La richiesta di permanenza può essere avanzata dallo Spin-off anche successivamente la sua costituzione, ma non oltre 2 anni da essa: il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può accogliere tale richiesta, ricorrendo motivate esigenze relative all'avviamento della società. In ogni caso, il periodo di permanenza non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società, eventualmente prorogati ai sensi del comma precedente.

Art. 6 - Autorizzazione all'utilizzo del nome e del logo dell'Università

1. L'Università istituisce la denominazione "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano" e relativo logo, da concedersi sulla base del possesso e del mantenimento di requisiti che confermino l'identificazione di dette società con le competenze e le conoscenze universitarie e comunque nel rispetto dei valori e dei principi dell'Università.
2. L'utilizzo della denominazione e del logo è autorizzato sulla base di un apposito accordo di licenza con l'Università, accordo che lo Spin-off è tenuto a sottoscrivere entro 3 mesi dalla sua costituzione.
3. Nell'accordo di licenza e alle condizioni ivi previste, lo Spin-off si impegna ad utilizzare la denominazione e il logo in tutta la propria comunicazione aziendale.
4. In ogni caso, l'accordo di licenza deve prevedere il diritto di revoca unilaterale a favore dell'Università esercitabile attraverso motivata deliberazione degli Organi accademici con l'effetto di estinguere automaticamente il diritto all'utilizzo della denominazione e del logo.

Art. 7 - Partecipazione del personale dell'Università

1. I soci dello Spin-off che siano dipendenti dell'Università si impegnano alla salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università, nonché all'adempimento degli oneri di informazione a favore dell'Università circa l'attività dello Spin-off e la gestione della società.
2. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che intende partecipare ad uno Spin-off deve chiedere l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, all'esercizio di cariche operative e/o allo svolgimento di attività a favore dello Spin-off medesimo, secondo le modalità e nei limiti previsti dai commi seguenti del presente articolo. Qualora l'attività da svolgersi a favore dello Spin-off risulti in contrasto con i propri impegni didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, il quale non opti per il passaggio al regime di tempo definito, può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni.
3. Le richieste di cui al comma precedente sono avanzate nella proposta di attivazione dello Spin-off, nella quale devono essere precisate le cariche da ricoprire, le mansioni e le attività da svolgere, nonché l'impegno di tempo previsto.
4. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che partecipa allo Spin-off ottiene l'autorizzazione di cui al precedente comma 2 ai sensi e per gli effetti indicati nel provvedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 10. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società, eventualmente prorogabile una sola volta di un ulteriore periodo massimo di 4 anni, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità in ordine alla valorizzazione economica della partecipazione dell'Università al capitale dello Spin-off.
5. L'autorizzazione di cui al precedente comma 2 può essere concessa a favore di un solo Spin-off contemporaneamente.
6. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che sia socio dello Spin-off ed abbia conseguito una delle autorizzazioni di cui al comma 2, può essere nominato componente o presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off e può ricevere dallo Spin-off una indennità di funzione.
7. Il ruolo di amministratore unico o di amministratore delegato è considerato incompatibile con la permanenza in servizio attivo nell'Ateneo del professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno o di tempo definito.
8. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno, che sia socio dello Spin-off ed abbia conseguito l'autorizzazione di cui al comma 2, può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non retribuita e non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del professore e/o ricercatore socio e il Direttore della struttura di appartenenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il professore e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
9. Il professore e il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 2, ferma restando l'incompatibilità prevista al comma 7.
10. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno Spin-off, intenda assumere cariche operative e/o svolgere attività a favore della società deve chiedere apposita autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.
11. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che allo scadere dell'autorizzazione di cui al comma 2 intenda continuare ad esercitare cariche operative e/o a svolgere attività per conto

- dello Spin-off deve optare per il passaggio al regime di tempo definito.
12. Il personale tecnico-amministrativo socio può svolgere a favore dello Spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo.
 13. Il personale tecnico-amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza.
 14. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento d'Ateneo sugli assegni di ricerca.
 15. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato, fermo restando il limite di reddito previsto dal bando per poter usufruire di una borsa di studio.
 16. Ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D.Lgs 30.3.2001, lo Spin-off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, le remunerazioni e le indennità a qualunque titolo versate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno e al personale tecnico-amministrativo. La remunerazione - quando dovuta - per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
 17. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 - Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene allo Spin-off medesimo.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - a) siano stati in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin-off;
 - b) siano stati conseguiti presso le strutture dell'Università, ancorché dopo la costituzione dello Spin-off e sia pure nel periodo di permanenza della società all'interno delle strutture universitarie, così come definita al precedente Art. 5;
 - c) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.Nelle ipotesi di cui sopra, fatta salva la disciplina prevista del D.Lgs. n.30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e Spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario.
3. Il trasferimento di proprietà intellettuale brevettata o non brevettata dall'Università allo Spin-off può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica, in relazione alla quota di diritti detenuti dall'Università.
4. Qualora ritenuto opportuno per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione della partecipazione universitaria, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può decidere di concedere allo Spin-off diritti di prelazione o di opzione sulla proprietà intellettuale generata presso l'Università a fronte di una specifica proposta economica.
5. In deroga a quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo in materia di proprietà intellettuale, in caso di trasferimento di diritti dell'Università ai sensi del comma 3, il socio dello Spin-off che risulti inventore/autore della proprietà intellettuale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento. La quota non versata sarà destinata al potenziamento delle attività di brevettazione dell'Università.

Art. 9 – Istruttoria dei progetti Spin-off

1. L'istruttoria dei progetti Spin-off è finalizzata a:
 - a. orientare l'iniziativa verso i valori e le finalità che l'Università persegue nell'ambito delle operazioni di trasferimento tecnologico;
 - b. sostenere il processo di elaborazione del piano d'impresa in ordine alla formulazione di obiettivi coerenti con i criteri di sostenibilità economica e di valorizzazione delle conoscenze

- e delle competenze universitarie coinvolte;
- c. indirizzare i gruppi proponenti all'interno del sistema delle relazioni dell'Università con il mondo esterno.
2. Il progetto di costituzione dello Spin-off, una volta raggiunto un livello di elaborazione adeguato, viene presentato al Consiglio della struttura di afferenza del professore e/o ricercatore proponente e a quello della struttura eventualmente chiamata ad ospitare l'iniziativa, i quali esprimono un parere per i profili di competenza, con particolare riferimento a spazi, attrezzature e personale.
 3. Il progetto è sottoposto alla Commissione d'Ateneo per la valutazione dei progetti Spin-off (di seguito indicata come "Commissione Spin-off"), la quale assolve ai compiti di valutazione e proposta nell'ambito del processo autorizzativo delle iniziative Spin-off e, più in generale, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento.
 4. In particolare, la Commissione Spin-off prende in esame i seguenti aspetti:
 - a. valore scientifico della proposta e suo legame con i risultati delle ricerche condotte nell'Ateneo;
 - b. contenuto innovativo dell'attività imprenditoriale proposta;
 - c. fattibilità del progetto derivante da un'analisi di *due diligence* tecnologica e da un esame circa le prospettive concrete di sostenibilità economica, sulla base di un adeguato e credibile *business plan*;
 - d. adeguatezza del capitale sociale agli obiettivi dell'impresa;
 - e. composizione del gruppo proponente e partnership esterne;
 - f. compatibilità del progetto con la missione istituzionale dell'Università;
 - g. profili di potenziale concorrenzialità dell'iniziativa con le attività istituzionali dell'Università.

Art. 10 - Procedura di costituzione dello Spin-off

1. Il progetto di costituzione dello Spin-off, esaurita la fase istruttoria di cui all'art. 9, è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo designa, altresì, il componente (o i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off riservato alla nomina dell'Università. Tale rappresentante deve riferire al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività dello Spin-off.

Art. 11- Regime speciale

1. L'Università riconosce il valore e le opportunità che scaturiscono dalla collaborazione con realtà economiche, imprenditoriali e istituzionali esterne, anche in ambito internazionale.
2. A tal fine e con lo specifico obiettivo di consentire la partecipazione di operatori economici e industriali che assumano il ruolo di investitori di rischio, l'Università può autorizzare:
 - a. la costituzione di società di diritto estero;
 - b. la ridefinizione dei rapporti e delle disposizioni di garanzia precedentemente stabilite a favore dell'Università;
 - c. l'introduzione di una speciale disciplina dei canali di trasferimento tecnologico tra Università e Spin-off.

Art. 12 – Monitoraggio

1. Lo Spin-off si impegna a fornire periodicamente all'Università le informazioni relative alla gestione societaria e ai vari esercizi finanziari.

Art. 13 – Uscita dell'Università dal capitale dello Spin-off

1. La partecipazione dell'Università nello Spin-off non eccede, di norma, il termine di 8 anni a decorrere dalla data di costituzione della società.
2. In ogni momento il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o - nei termini consentiti - di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso previsti all'art. 3, comma 3, lett. e. Tale valutazione viene realizzata contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società.
3. In caso di esercizio dell'opzione o del recesso, il valore della quota dell'Università, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione o del recesso, tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.
4. Il mantenimento della qualità di socio dell'Università non è vincolato al periodo di permanenza della società all'interno delle strutture dell'Università ai sensi dell'art. 5.
5. In caso di cessione della quota dell'Università, il professore e/o ricercatore a tempo pieno

conserva l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, esclusivamente sino al termine del periodo in corso al momento della cessione, salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di concedere la proroga ivi prevista.

Art. 14 - Spin-off con il sostegno dell'Università degli Studi di Milano

1. Alle società di cui all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente Regolamento.
2. Di norma, sarà esclusa l'applicabilità delle proroghe concedibili agli Spin-off dell'Università degli Studi di Milano ai sensi dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 7, comma 4.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e ha decorrenza dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli Spin-off autorizzati successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Con riferimento agli Spin-off autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni e i termini ivi previsti si applicano con riferimento alle date di autorizzazione e costituzione degli Spin-off medesimi. In particolare, essi potranno chiedere le proroghe previste agli artt. 5, comma 2 e 7, comma 4: su tali richieste, si pronuncerà il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.